

REGOLAMENTO (UE) 2023/198 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2023****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui della sostanza abamectina in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza abamectina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nell'ambito del riesame di tali LMR in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, nel suo parere motivato ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all'Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori e le lacune nei dati sono state indicate nell'allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all'Autorità per convalidare gli LMR proposti.
- (3) Il richiedente ha presentato i dati mancanti unitamente a una domanda di modifica degli LMR vigenti per l'abamectina in alcuni prodotti basata sull'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (5) L'Autorità ha valutato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
- (6) Il 23 gennaio 2020 l'Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma presentati a seguito del riesame degli LMR a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e sulla domanda di modifica dei livelli massimi di residui vigenti per l'abamectina in vari prodotti ⁽³⁾.
- (7) Il richiedente non ha presentato informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per mandorle, nocciole, noci comuni, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), papaie e cicoria Witloof/cicoria belga. L'Autorità ha concluso che la lacuna di dati non è stata quindi sufficientemente colmata e che i responsabili della gestione del rischio possono prendere in considerazione se fissare o mantenere tali LMR al limite di determinazione (LD). Per questi prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione. È quindi opportuno modificare l'allegato II e sopprimere in detto allegato il riferimento relativo alle informazioni supplementari.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per l'abamectina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005», *EFSA Journal* 2014;12(9):3823.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma a seguito del riesame degli LMR a norma dell'articolo 12 e della modifica dei livelli massimi di residui per l'abamectina in vari prodotti», *EFSA Journal* 2020;18(1):5989.

- (8) Per cotogne, nespole e nespole del Giappone il richiedente ha proposto di ricavare un LMR sulla base di una buona pratica agricola (BPA) alternativa. Tale impiego e le sperimentazioni sui residui erano già stati valutati in un precedente parere motivato ⁽⁴⁾. L'Autorità ha concluso che i dati sui residui erano sufficienti a giustificare le proposte di riduzione degli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (9) Per le foglie di sedano, i fagioli con baccello e i piselli con baccello l'Autorità ha concluso che i dati sui residui erano sufficienti a giustificare gli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello richiesto dal richiedente.
- (10) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all'importazione per l'abamectina utilizzata negli Stati Uniti su determinati prodotti.
- (11) Il richiedente afferma che gli usi autorizzati dell'abamectina su tali colture in detto paese determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (12) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (13) L'Autorità ha valutato le domande e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
- (14) Il 10 luglio 2020 l'Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per l'abamectina in diverse colture ⁽⁵⁾.
- (15) Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dal richiedente per avocado, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altre lattughe e insalate, portulaca/porcellana, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e semi di cotone, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste dal richiedente erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita alla sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello richiesto dal richiedente.
- (16) Nel contesto della procedura per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, l'Autorità ha pubblicato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi ⁽⁷⁾ di tale sostanza attiva. Sulla base degli studi di neurotossicità nella fase dello sviluppo, l'Autorità ha proposto di stabilire una dose giornaliera ammissibile (DGA) e una dose acuta di riferimento (DAR) inferiori.
- (17) Il 3 febbraio 2021, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere motivato di valutazione dei rischi che alcuni LMR vigenti per l'abamectina possono comportare per i consumatori alla luce della riduzione della DGA e della DAR.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'abamectina in diverse colture», *EFSA Journal* 2015;13(7):4189.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per l'abamectina in diverse colture», *EFSA Journal* 2020;18(7):6173.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva abamectina come antiparassitario», *EFSA Journal* 2020;18(8):6227.

- (18) Il 6 ottobre 2021 l'Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla valutazione mirata di alcuni livelli massimi di residui vigenti per l'abamectina che destano preoccupazione ⁽⁸⁾.
- (19) Per mele, pere e scarola/indivia a foglie larghe l'Autorità ha individuato rischi inaccettabili relativi agli LMR attuali. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che determinerebbero LMR sicuri per i consumatori. Per mele e pere gli Stati membri non sono stati in grado di proporre una BPA alternativa. Poiché non erano disponibili dati giustificativi per la BPA segnalata per la scarola/indivia a foglie larghe, non è stato possibile ricavare LMR per mele, pere e scarola/indivia a foglie larghe. Per questi prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione.
- (20) Per fragole, pomodori, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, cerfoglio e prezzemolo, l'Autorità ha individuato rischi inaccettabili relativi agli LMR attuali. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che determinerebbero LMR sicuri per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato tali BPA per fragole, pomodori, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, cerfoglio e prezzemolo. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (21) Per i peperoni l'Autorità ha individuato rischi inaccettabili per i consumatori agli LMR attuali. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che determinerebbero LMR sicuri per i consumatori. Sebbene gli Stati membri abbiano individuato una BPA alternativa per i peperoni, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per i peperoni nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Detto LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (22) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per l'abamectina tali laboratori hanno proposto limiti di determinazione specifici che sono rilevabili in sede di analisi.
- (23) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (25) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Ciò vale per tutti i prodotti ad eccezione di mele, pere, fragole, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, cerfoglio e prezzemolo.
- (26) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁸⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Valutazione mirata di alcuni LMR vigenti per l'abamectina che destano preoccupazione», *EFSA Journal* 2021;19(10):6842.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva abamectina in e su tutti i prodotti ad eccezione di mele, pere, fragole, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, cerfoglio e prezzemolo, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 agosto 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 20 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza abamectina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero dela-8,9 di avermectina B1a, espresso in avermectina B1a) (R) (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,04
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	0,006 (*)
0130020	Pere	0,006 (*)
0130030	Cotogne	0,02

(1)	(2)	(3)
0130040	Nespole	0,02
0130050	Nespole del Giappone	0,02
0130990	Altri (2)	0,01 (*)
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,02
0140020	Ciliege (dolci)	0,01 (*)
0140030	Pesche	0,02
0140040	Prugne	0,01 (*)
0140990	Altri (2)	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,01 (*)
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	0,08
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	0,08
0153020	More selvatiche	0,01 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	0,08
0153990	Altri (2)	0,01 (*)
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	

(1)	(2)	(3)
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	0,02
0163020	Banane	0,02
0163030	Manghi	0,01 (*)
0163040	Papaie	0,01 (*)
0163050	Melograni	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)
0163990	Altri (2)	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	

(1)	(2)	(3)
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	0,015
0231020	Peperoni	0,03(+)
0231030	Melanzane	0,09
0231040	Gombi	0,01 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	0,02
0232020	Cetriolini	0,04
0232030	Zucchine	0,02
0232990	Altri (2)	0,04
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*)
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	0,01 (*)
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0242000	b) Cavoli a testa	0,01 (*)
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,05
0243020	Cavoli ricci	0,01 (*)
0243990	Altri (2)	0,01 (*)
0244000	d) Cavoli rapa	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,08
0251020	Lattughe	0,03
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,01 (*)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,08
0251050	Barbarea	0,08
0251060	Rucola	0,08
0251070	Senape juncea	0,01 (*)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	3
0251990	Altri (2)	0,08
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	
0252010	Spinaci	0,01 (*)
0252020	Portulaca/porcellana	0,1
0252030	Bietole da foglia e da costa	0,01 (*)
0252990	Altri (2)	0,1
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	
0256010	Cerfoglio	0,03
0256020	Erba cipollina	2
0256030	Foglie di sedano	0,03
0256040	Prezzemolo	0,03
0256050	Salvia	2
0256060	Rosmarino	2
0256070	Timo	2

(1)	(2)	(3)
0256080	Basilico e fiori commestibili	2
0256090	Foglie di alloro/lauro	2
0256100	Dragoncello	2
0256990	Altri (2)	0,02 (*)
0260000	Legumi	
0260010	Fagioli (con baccello)	0,08
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	0,08
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)
0260050	Lenticchie	0,01 (*)
0260990	Altri (2)	0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	0,01 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)
0270030	Sedani	0,05
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,03
0270050	Carciofi	0,01 (*)
0270060	Porri	0,01 (*)
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,01 (*)
0401070	Semi di soia	0,01 (*)
0401080	Semi di senape	0,01 (*)
0401090	Semi di cotone	0,02
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	

(1)	(2)	(3)
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,1
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	

(1)	(2)	(3)
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	0,01 (*)
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,01 (*)
1012020	Grasso	0,01 (*)
1012030	Fegato	0,02
1012040	Rene	0,01 (*)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1012990	Altri (2)	0,01 (*)
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,02
1013020	Grasso	0,05
1013030	Fegato	0,025
1013040	Rene	0,02
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1013990	Altri (2)	0,01 (*)
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,01 (*)
1014020	Grasso	0,01 (*)
1014030	Fegato	0,02
1014040	Rene	0,01 (*)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1014990	Altri (2)	0,01 (*)
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,01 (*)
1015020	Grasso	0,01 (*)
1015030	Fegato	0,02
1015040	Rene	0,01 (*)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1015990	Altri (2)	0,01 (*)
1016000	f) Pollame	0,01 (*)
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,01 (*)
1017020	Grasso	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
1017030	Fegato	0,02
1017040	Rene	0,01 (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1017990	Altri (2)	0,01 (*)
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso in avermectina B1a)
(R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 31 gennaio 2025, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020 Peperoni»